

**COMUNE DI CHIAVARI**

Città Metropolitana di Genova

**SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CASA****AVVISO PUBBLICO**

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFERATO (D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2014 n. 202, del 30.03.2016 e del 23.06.2020 – D.G.R. LIGURIA n.413/2020 e n.987/2020).

SCADENZA 30/11/2025**1. PREMESSA**

Con il presente Avviso il Comune di Chiavari, in ossequio ai criteri di cui alla D.C.G. n. 219 del 18/09/2024, intende individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per la successiva erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Liguria con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 413 del 15/05/2020 e con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 987 del 27/11/2020, in attuazione:

- dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
- del decreto di attuazione emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2014 n. 202;
- del successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 marzo 2016;
- del decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 giugno 2020.

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella domanda da parte del richiedente e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento trasferito al Comune di Chiavari.

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come meglio descritto al successivo punto 3. Gli inquilini/richiedenti dovranno risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo.

3. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Sono morosi incolpevoli i conduttori che non abbiano potuto provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della sopravvenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare imputabile ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento o mancato superamento del periodo di prova;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro-mobilità;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CASA

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli;
- cessazione dell'erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Per risultare valida ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:

- prima dell'inizio della morosità;
- successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

4. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero Mercato che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) reddito (valore) I.S.E. non superiore a euro 35.000,00= o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00=;
- c) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) con residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- e) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito della Città Metropolitana di Genova di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;
- f) non essere assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ai sensi della Legge Regione Liguria 10/2004;
- g) non aver percepito per la stessa annualità di canone benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" non essendo i contributi cumulabili.

5. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CASA

Il contributo erogabile, nei limiti fissati dalla D.G.R. 958/2016, è finalizzato a consentire alternativamente:

- a) fino a un massimo di euro 8.000,00= di sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di euro 6.000,00= di ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) di assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00=per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dall'Ufficio Casa che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dei contributi secondo le indicazioni sopra riportate, le modalità indicate al successivo punto 10.

L'Ufficio CASA erogherà i contributi nei limiti della disponibilità dei fondi dedicati.

7. CRITERIO PREFERENZIALE

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Comune in totale autonomia, pur nel rispetto dei criteri preferenziali previsti, può tuttavia provvedere alla concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:

- della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto;
- dell'adesione dell'inquilino a progetti individualizzati proposti dai Servizi Sociali e inerenti la situazione alloggiativa;
- della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza tale per cui l'incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle cinque annualità precedenti l'emissione del bando.

8. SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Il richiedente che sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito della Città Metropolitana di Genova di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo

**COMUNE DI CHIAVARI**

Città Metropolitana di Genova

**SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CASA**

familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella Scheda n. 2 allegata alla D.G.R. Liguria n.495 del 26/05/2023 di seguito riportata:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da una sola persona, è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

Sono esclusi, altresì:

- gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune di Chiavari,
- gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della L.R. Liguria 10/2004.

I contributi per la morosità incolpevole non possono essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione (F.S.A.) di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" percepiti per la stessa annualità di canone.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo (**Allegato B**) dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, corredata da idonea dichiarazione e documentazione di cui infra.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art.1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Al modulo di domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CASA

- copia del documento di identità in corso di validità/ copia del permesso di soggiorno/copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno/copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (OBBLIGATORIO);
 - copia certificato di invalidità (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia di certificazione I.S.E.E. in corso di validità (OBBLIGATORIO);
 - copia contratto di locazione con estremi di registrazione (OBBLIGATORIO);
 - copia intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida (OBBLIGATORIO);
 - copia lettera di licenziamento o mancato superamento periodo di prova (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia comunicazione di riduzione attività lavorativa (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia comunicazione di sospensione dal lavoro (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia del contratto di lavoro scaduto (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia visura camerale (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia del certificato/documentazione di infortunio (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia del decreto di omologa ovvero sentenza di separazione o divorzio depositata (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia del ricorso per separazione o per divorzio con timbro di deposito presso il Tribunale competente (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - atto legale comprovante la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - copia comunicazione di cessata erogazione del sussidio (OBBLIGATORIO SE SUSSISTENTE);
 - allegato 1: rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio;
- OVVERO
- allegato 2: consenso al differimento dell'esecuzione di provvedimento di rilascio;
- OVVERO
- allegato 3: dichiarazione locatore stipula nuovo contratto.

La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento.



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CASA

Tale istanza - debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente - dovrà essere consegnata a partire dalla data di pubblicazione ed entro e non oltre il **30 NOVEMBRE 2025 (TERMINE PERENTORIO)** esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- attraverso raccomandata A/R indirizzata a COMUNE DI CHIAVARI, SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO CASA c/o UFFICIO PROTOCOLLO, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 1 - 16043 CHIAVARI (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza);

- mediante consegna all’Ufficio Protocollo – P.zza N.S. dell’Orto n.1, piano terra, lunedì e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30; festivi esclusi (farà fede la data del timbro di protocollazione);

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it - indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA MOROSITÀ INCOLPEVOLE” (in tal caso farà fede la data di invio della PEC);

Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

La partecipazione al Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole, di cui al presente Avviso pubblico, è consentita solo una volta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Chiavari con D.G.R. n. 413 del 15 maggio 2020 e D.G.R. 987 del 27/11/2020.

10. ISTRUTTORIA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

L’Ufficio Casa procede all’istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri previsti dall’avviso, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione e stabilendo l’importo da erogare sulla base dei criteri di cui all’art 5.

Al termine dell’istruttoria della domanda, il Comune di Chiavari provvederà a comunicare all’interessato l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il MEF, del 30 luglio 2021, dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 958/2016.

Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione/protocollazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto.

L’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo verrà trasmesso, come previsto dall’art. 6 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

11. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda in relazione alla concreta destinazione del contributo in essa dichiarata, in ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del contributo e, in ogni caso, sino ad esaurimento delle risorse disponibili allo scopo dedicate.

12. CONTROLLI E SANZIONI



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CASA

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.

13. PUBBLICITÀ

Il presente Bando sarà reso noto per tutto il periodo fissato per la presentazione delle domande mediante la pubblicazione all'Albo pretorio *online* e sul sito istituzionale del Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it), nonché attraverso comunicati stampa.

14. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 "Servizi alla persona".

L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Casa presso il Settore 6 "Servizi alla Persona", e-mail: casa@comune.chiavari.ge.it.

Al fine di ottenere assistenza nella compilazione della domanda sarà possibile richiedere di fissare un appuntamento contattando il seguente numero: 0185.365-499, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 08.30 alle ore 11.30.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di Chiavari, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative tese al riconoscimento della condizione di "morosità incolpevole" ed erogazione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione nel libero mercato nel comune di Chiavari. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al presente contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo) purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente,



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO CASA

per l'adempimento di specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it>.

16. NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124."

Il Dirigente

MAURA MESCHI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i